ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-4414 del 01/09/2022

Oggetto DPR 59 2013 - Ditta SLANZI GAMPER ANTONIO sita a

Portomaggiore, località GAMBULAGA DI PORTOMAGGIORE - Modifica sostanziale di AUA per

attività agrituristica con piscina.

Proposta n. PDET-AMB-2022-4605 del 31/08/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante MARINA MENGOLI

Questo giorno uno SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Sinadoc 20245/2022/AS/TC

Oggetto: DPR 59/2013: adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali scarichi idrici, relativa all'attività localizzata nel Comune di Portomaggiore, località Gambulaga, via Bargellesi n. 3/b, richiesta dalla Impresa Individuale "Slanzi Gamper Antonio" per la modifica sostanziale dell'attività agrituristica con piscina, autorizzata con atto di AUA n. 5287 del 11.08.2014, adottato dalla Provincia e rilasciato dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, e volturato con atto n. DET-AMB-2022-1847 del 12.04.2022, adottato da ArpaE SAC Ferrara.

Il Dirigente responsabile Dott.sa Marina Mengoli di ARPAE SAC di Ferrara

VISTO CHE:

il giorno 17/05/2022, l'Impresa Individuale "Slanzi Gamper Antonio" con sede legale nel Comune di Portomaggiore, località Gambulaga, via Bargellesi n. 3/b, attraverso il proprio Legale Rappresentante, ha presentato al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie istanza per avviare il procedimento di rilascio della modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, in riferimento all'attività localizzata nel Comune di Portomaggiore, località Gambulaga, via Bargellesi n. 3/b;

l'istanza è stata assunta agli atti del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie al prot. n. 14527 del 17/05/2022 (pratica 442/2022) e trasmessa ad Arpae con nota datata 20.05.2022 (assunta al P.G. di ArpaE n. 85233 del 23.05.2022);

la sede operativa intende conseguire l'AUA affinché modifichi i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- scarichi idrici sul suolo tramite impianto di subirrigazione di acque reflue domestiche competenza Comune.
- scarichi idrici in acque superficiali di acque reflue industriali, costituite da acque reflue domestiche e produttive (controlavaggio filtri) – competenza ArpaE;

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province,



Comuni e loro Unioni - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE:

le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:

- nella sede operativa si svolgerà l'attività agrituristica con piscina, che comporta la presenza di alloggi, agricampeggio, preparazione e somministrazione di cibi e bevande, organizzazione attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva ed escursionistiche. L'AUA n. 5287/2014 autorizzava l'esercizio dell'attività ricreativa con ristorante e wellness;
- in quattro nuovi punti di scarico sul suolo tramite subirrigazione di acque reflue domestiche;
- un nuovo punto di scarico di acque reflue industriali, costituite da acque reflue domestiche e produttive (di controlavaggio filtri);
- numero civico della sede operativa da 3/a a 3/b.

ArpaE Servizio Territoriale di Ferrara con nota PG n. 95167 del 08.06.2022 ha espresso una valutazione favorevole all'allacciamento dello scarico delle acque reflue derivante dal controlavaggio dei filtri della piscina alla rete fognaria delle acque domestiche derivanti dall'edificio n. 4, che scarica nel condotto Verginese I ramo, a condizione che lo scarico di acque reflue industriali rispetti i limiti di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;

il S.U.A.P. ha trasmesso ad ArpaE con nota datata 28.07.2022, assunta per problemi informatici nella fase di spedizione al P.G. di ArpaE n. 138525 del 24.08.2022, i seguenti Pareri:

- del Settore Programmazione Territoriale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, espresso con nota datata 05.07.2022, favorevole condizionato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sul suolo tramite subirrigazione di acque reflue domestiche, provenienti dagli edifici 1-2-3-5-6. Inoltre comunica il nulla osta per la matrice rumore, considerato che rientra tra le attività a bassa rumorosità individuata nell'allegato B del DPR 227/2011;
- del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, espresso con nota prot. n. 14783 del 27/07/2022, favorevole a condizione che le acque scaricate nel condotto Verginese l° Ramo siano qualitativamente rispondenti alle vigenti norme sugli scarichi.

VISTI:

il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – Norme in materia ambientale;

il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, e il DM 10/11/2011 - Misure per l'attuazione dello sportello unico;



il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO CHE:

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

VISTO CHE:

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.



Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

VISTE:

la I. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – Approvazione del Modello per la richiesta di AUA;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005 - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

RICHIAMATE

- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;



- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia- Romagna;
- la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;
- la determina del Direttore Generale di Arpae n.102/2019 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Ferrara alla Dott.sa Marina Mengoli;

DATO ATTO:

- che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali"
- che il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis I.241/1990;
- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)".

che l'Impresa Individuale "Slanzi Gamper Antonio" ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, quantificati in 606,00 €.

DETERMINA



per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della ditta Impresa Individuale "Slanzi Gamper Antonio" Codice Fiscale SLNNTN56R03A952S e P.IVA 01372020212 per l'attività agrituristica con piscina nel Comune di Portomaggiore, località Gambulaga, via Bargellesi n. 3/b, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportato sinteticamente:

Settore ambientale	Titolo Ambientale	Ente Competente
interessato		
	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche	Comune
	sul suolo di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II	
	della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	
Acqua	Autorizzazione agli scarico di acque reflue industriali in	ArpaE
	acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della	
	sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli	
	124 e 125)	

con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente AUA rilasciata con provv. n. 5287 del 11.08.2014, adottato dalla Provincia di Ferrara e rilasciato dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, e volturato con atto n. DET-AMB-2022-1847 del 12.04.2022, adottato da ArpaE SAC Ferrara, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto e del provvedimento conclusivo del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, così come di seguito precisato;

- 2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
- "Allegato Acqua Comune" con accluse planimetrie di riferimento;
- "Allegato Acqua ArpaE" con acclusa planimetria di riferimento;
- 3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
- 4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del



- S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P.;
- 5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P., e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il S.U.A.P. competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;
- 6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 59/2013;
- 7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
- 8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
- 9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
- 10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione dalla corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
- 11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in materia di antimafia ai sensi del d.lqs.159/2011;
- 12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

firmato digitalmente
Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.